

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA



N° del Registro 27  
N° del Passaporto 4428

CONNOTATI

Età anni 34  
Statura metri 1.70  
Capelli castagni  
Sopracciglia  
Occhi  
Naso regolare  
Bocca  
Mento  
Barba vista  
Segui particolari

Condizione maritato  
Nato a Tolentino  
Domicilio  
Firma del latore

Il Ministro per gli Affari Esteri prega le Autorità Civili e Militari di Sua Maestà e delle Potenze amiche ed alleate di lasciar liberamente passare Faggioli Evangelista Pietro di Matteo che va nel Brasile, Spirito Santo, con la moglie Agnese Angela fu Francesco, d'anni 32, figlio Amario Francesco, d'anni 7, Maximiliano Virgilio, d'anni 5, Zaffiro Francesco, d'anni 4, Ernesto, d'anni 2.

Il presente Passaporto rilasciato a Brevis il 7 novembre milleottocentonovantuno Pietro V. O. del Sindaco di Corrida è valido per un anno.



Per delegazione del Ministro per gli affari esteri Il Prefetto

*[Handwritten signature]*

Alfredo Ha ves.  
25-3° 92.

Foranea

1891



3<sup>a</sup> CLASSE

GRATUITO

SPIRITO SANTO

#### AVVERTENZE.

a) **Gli italiani soggetti alla leva** si avvertono, che, ove al tempo della loro chiamata sotto le rr. bandiere non si presentano personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria, o non si facciano rappresentare per delegazione regolare tanto nel caso in cui siano ascritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, quanto nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere assegnati alla terza categoria; verranno indistintamente dichiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

b) **Gli italiani che recansi in Francia e sue colonie** si avvertono di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese affinché non siano esposti a perdere a loro insaputa la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese:

1° Colui che è nato in Francia da un italiano nato esso medesimo in Francia;

2° Colui che, essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, se nell'anno che segue la maggiore età non declina la qualità di francese e non prova, ove ne sia il caso, di avere adempiuto gli obblighi militari in Italia;

3° Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, non vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, e che avendo trascurato di farsi cancellare dai ruoli del censimento francese, prenda parte alle operazioni della leva in Francia senza farvi opposizione.

Perciò gli italiani aventi patria potestà (genitori, tutori, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i soggetti alla loro potestà, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

c) **Gli italiani che recansi al Messico e che vi si debbono temporaneamente stabilire** si avvertono delle seguenti disposizioni colà vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani

1° Gli stranieri che acquistino beni immobili sul territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la nazionalità d'origine;

2° Gli stranieri cui nascano figli nel Messico, quando all'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione come alla precedente avvertenza;

3° I figli di padre straniero, o di madre straniera e di padre sconosciuto, nati nel Messico, finché non giungano all'età, in cui, a termini della legge d'origine, siano maggiorenni, e dentro l'anno susseguente non manifestino la volontà di seguire la nazionalità del padre o della madre secondo i casi;


4° I coloni stranieri che si rechino al Messico in virtù di contratti celebrati con quel governo, ed a di lui spese.

d) **Gli italiani che emigrano agli Stati Uniti dell'America del Nord** sono avvertiti che, per le leggi vigenti nell'Unione, è vietato lo sbarco ai delinquenti, mentecatti, idioti, indigenti, agli individui affetti da mali ributtanti o contagiosi, nonché a coloro che si rechino a lavorare negli Stati Uniti in forza di contratto stipulato all'estero.

Qualora un immigrante così vincolato riesca a sbarcare, e nel termine di un anno sia scoperto e convinto d'aver contravenuto alla legge, è soggetto ad espulsione dal territorio della Repubblica. Le spese del di lui viaggio di ritorno sono poste a carico del proprietario della nave che lo trasportò.

Il divieto non concerne i domestici che accompagnano i propri padroni.

Per gli opportuni schiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.



In Nome del Re

NOI CONSOLE GENERALE

di S.M. il Re d'Italia

Preghiamo le Autorità Civili e Militari di Sua Maestà e delle Potenze amiche ed alleate di lasciar liberamente passare

Faggioli Evangelista  
di Matteo

nato Cornuda (Tivoli)  
dimorante  
che viaggia in Svizzera e altri Stati d'Europa

e di prestar gli assistenze in caso di bisogno  
Il presente passaporto rilasciato dietro il deposito  
di nulla osta del Sindaco di Cornuda d. d. 15 febbraio 1891.

è valido per un anno.

Zurigo il 14 Marzo 1891 (uno)

IO IL R. CONSOLE GENERALE

Il Reggente:

G. Torriani

N.º 423

Diritto Lire 1.  
Art. 56 della tariffa.



NB. Si avverte il titolare che i R. Consoli non possono concedere sussidi  
che alle persone inabili al lavoro ed agli orfani poveri.

Heftbuch

*Faggioli Evangelista*  
*Di Faggioli Pietro*

*Faggioli Evangelista*  
*Di Faggioli Pietro*  
*al signor M. A. B.*  
*Faggioli Angela*



*Faggioli Evangelista*  
*Di Faggioli Pietro*  
*al signor M. A. B.*  
*Faggioli Angela*